

**Deliberazione della Giunta Regionale n° 4/4752 del 20/12/1985**

**Individuazione delle categorie di pozzi privati per uso non potabile le cui acque debbono essere assoggettate a controllo qualitativo con periodicità almeno annuale a cura e spese dei proprietari (Art. 37 - L.R. 27 maggio 1985. n. 62)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 37 comma terzo, quinto alinea, della L.R. 27 maggio 1985 n. 62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento", in base al quale la Giunta regionale deve individuare le categorie di pozzi privati per uso non potabile le cui acque devono essere assoggettate a controllo qualitativo annuale, ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Legge medesima

Visto il parere allegato, predisposto dagli uffici sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico per la gestione delle risorse idriche di cui all'art. 15 della L.R. 20 marzo 1980, n. 32 e dal Comitato stesso approvato nella seduta del 4 dicembre 1985

Ritenuto di condividere tale parere, nel quale, in sintesi, si esprime l'avviso:

- 1) che debbano essere in un primo momento assoggettate a controlli analitici i pozzi privati ad uso non potabile attingenti a falde idriche comprese fra i 30 ed i 100 m di profondità (150 m per la provincia di Cremona), aventi portata superiore a 150.000 mc/anno ovvero equipaggiati con pompe capaci di fornire una portata superiore a 60 l/sec
- 2) che sulle acque di tali pozzi debbano essere eseguiti accertamenti concernenti i parametri riportati nella tabella allegata al citato parere e unita sotto A al presente provvedimento, di esso formante parte integrante e sostanziale, osservando particolari prescrizioni per il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi
- 3) che gli accertamenti sui pozzi con le portate annue o istantanee indicate al punto 1) attingenti dalle falde idriche sino a 30 m di profondità debbono essere mirati all'individuazione di specifiche forme di inquinamento e debbono essere eseguiti solo nelle aree in cui tali forme si manifestano, indicate dagli Enti responsabili dei servizi di zona
- 4) che i dati di portata a cui riferirsi per i fini di cui sopra, siano quelli denunciati ai competenti uffici delle Province, dei Consorzi e dei Comuni, dai soggetti tenuti a tale denuncia ai sensi dell'art. 7 della Legge 319/76, come modificato ed integrato dall'art. 10 della Legge 650/79 e dall'art. 1 della Legge 62/82

Ravvisata l'opportunità che i titolari dei pozzi di cui al precedente punto 1) denunciino la propria posizione al Sindaco del Comune territorialmente competente anche in ragione delle incombenze poste a carico dello stesso dall'art. 35 della L.R. 62/85

Ritenuto a tal fine:

- che gli interessati debbano comunicare i dati di cui alla scheda allegata sotto B al presente atto, essa pure dello stesso costituente parte integrante e sostanziale, al Comune di appartenenza, nonché, per conoscenza, al Settore Ambiente, Ecologia della Giunta regionale, ferma la facoltà del Sindaco di richiedere gli ulteriori elementi ritenuti necessari al miglior espletamento delle funzioni di sua competenza:

- che le suddette comunicazioni debbano essere presentate:

a) in sede di prima applicazione, per i pozzi attivati sino alla data di pubblicazione del presente atto *sul Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia, entro tre mesi dalla data stessa:

b) in via ordinaria, per i pozzi attivati in data successiva a quella dell'indicata pubblicazione, entro un mese dall'attivazione

Ritenuto altresì opportuno coordinate agli adempimenti di cui all'art. 35 primo comma della L.R. 62/85 con quelli di cui all'art. 7 commi quarto e quinto, della Legge 319/76 come modificato dall'art. 10 della Legge 650/79, disponendo pertanto - nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione dall'art. 4 lett. b) della citata Legge 319/76 - che:

1) a far tempo dell'anno 1987:

a) le denunce di cui al citato art. 7 Legge 319/76 e successive modificazioni vengano presentate con riferimento all'anno solare entro un mese dalla fine dello stesso:

b) gli accertamenti di cui al citato art. 35 L.R. 62/85 vengano richiesti ai Laboratori prescritti dalla Legge entro i successivi due mesi curando che siano dagli stessi effettuati entro ulteriori tre mesi, sui pozzi che, in relazione alla situazione denunciata per l'anno precedente, debbano essere considerati individuati in base ai criteri di cui alla presente deliberazione:

2) in sede di prima applicazione delle disposizioni:

a) i soggetti che presentano le denunce di cui all'art. 7 della Legge 319/76 riferite a periodi annuali diversi dall'anno solare, per l'anno 1986 debbono presentare sia la denuncia allo scadere del periodo annuale suddetto sia quella di cui alla lett. a) del precedente punto: quest'ultima conterrà la distinta indicazione:

- dei quantitativi prelevati nel periodo intercorrente tra la fine del periodo annuale sinora prescelto e la fine dell'anno 1986:

- dei quantitativi prelevati - eventualmente determinati mediante appropriate stime - nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno 1986 e la fine del periodo annuale sinora prescelto:

b) gli accertamenti di cui al citato art. 35 L.R. 62/85 debbono essere comunque effettuati entro il 1° settembre 1986 se del caso facendo riferimento - ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti in base ai quali i pozzi debbono considerarsi individuati - ai dati concernenti la situazione relativa al periodo annuale diverso dall'anno solare conclusosi nel 1985:

Ravvisata la necessità di assicurare la più ampia diffusione alle presenti disposizioni finalizzate a conseguire il fondamentale obiettivo di tutelare con ogni mezzo le acque sotterranee dalle quali nella quasi totalità si approvvigionano i pubblici acquedotti lombardi.

Su proposta dell'Assessore proposto al Settore Ambiente, Ecologia:

a voti unanimi espressi con le formalità di Legge.

Delibera

1) Le categorie di pozzi privati per uso non potabile le cui acque debbono essere sottoposte a controllo qualitativo con periodicità almeno annuale a cura e spese dei proprietari ai sensi e per gli

effetti dell'art. 35 della Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 62 sono così individuate:

a) tutti i pozzi privati adibiti agli usi suddetti con portata superiore a 150000 mc/anno attingenti a falde idriche comprese fra i 30 e i 100 m di profondità (150 m per la Provincia di Cremona) avvertito che qualora in un insediamento civile o produttivo siano presenti più pozzi:

- se con le caratteristiche di cui sopra, dovranno essere assoggettati a controllo i due pozzi emungenti rispettivamente alla minima e massima profondità:

- se con portate singole diverse da quella sopra indicata, ma con portata complessiva superiore a 150.000 mc/anno, dovrà essere assoggettato a controllo il pozzo con portata maggiore:

b) tutti i pozzi privati, adibiti agli usi suddetti, equipaggiati con una pompa capace di fornire una portata superiore a 60 l/sec. (indicazioni di targa) = 216 mc/anno.

2) I campioni da sottoporre agli accertamenti analitici debbono essere prelevati dallo stesso soggetto incaricato delle analisi: i parametri da indagare sono quelli di cui alla tabella allegata sotto A alla presente deliberazione, di essa costituente parte integrante e sostanziale le metodiche analitiche da impiegare sono quelle stabilite dal D.P.C.M. 8 febbraio 1985 "Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano".

3) Con successivi provvedimenti della Giunta regionale - assunti su indicazioni degli Enti responsabili dei servizi di zona - vengono individuate le aree nelle quali - in redazione a specifiche forme di inquinamento della falda superficiale - debbono essere assoggettate ai controlli di cui all'art. 35 della L.R. 62/85 le categorie di pozzi di cui al precedente punto 1) attingenti sino a 30 m di profondità e vengano indicati i parametri da indagare sulle acque emunte.

4) Le categorie di pozzi individuate al punto 1) sono sottoposte a periodica revisione in correlazione con le indicazioni emergenti dalla fase di avvio della campagna di accertamenti.

5) Nei termini e con le modalità di cui alle premesse che si intendono qui richiamati e confermati i soggetti titolari dei pozzi presentano le denunce contenenti i dati di cui alla scheda allegata sotto B alla presente deliberazione, di essa facente parte integrante e sostanziale.

6) Le categorie dei pozzi individuate ai sensi del precedente punto 1) presentano le denunce di cui all'art. 7 quarto e quinto comma della Legge 10 maggio 1976 n. 319, come modificati dall'art. 10 della Legge 24 dicembre 1976, n. 650 ed eseguono gli accertamenti di cui al precedente punto 2) con le modalità e nei termini di cui alle premesse che qui si intendono richiamati e confermati.

7) in relazione all'esigenza di assicurare adeguata diffusione alle predette disposizioni:

a) si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale* della Regione

b) si fa sin d'ora riserva di assumere le determinazioni occorrenti per la pubblicazione di apposito avviso sui principali quotidiani nazionali e locali regionali

c) si invitano i Sindaci ad affiggere pubblici avvisi dai quali emergano gli adempimenti facenti carico ai soggetti titolari delle categorie di pozzi come sopra individuate.

+++

**ALLEGATO A - Controllo qualitativo delle acque emunte dai pozzi privati ad uso non potabile individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 62**

**Tabella dei parametri fisici, chimici e microbiologici da rilevare**

1. PARAMETRI ORGAGNOLETTICI

- 1.1. Colore
- 1.2. Odore
- 1.3. Sapore
- 1.4. Torbidità

2. PARAMETRI FISICO-CHIMICI

- 2.1. Temperatura °C
- 2.2. Conduttività elettrica 20°C µ/cm
- 2.3. pH -
- 2.4. Durezza totale °F
- 2.5. Alcalinità mcq/l
- 2.6. Ossidabilità al permanganato (Ossigeno consumato) mg/l
- 2.7. Carbonio organico totale TOC (fisso e volatile) mg/l C

3. PARAMETRI CHIMICI

- 3.1. Ione ammonio NH<sub>4</sub> mg/l
- 3.2. Ione sodio Na<sup>+</sup> mg/l
- 3.3. Ione potassio K<sup>+</sup> mg/l
- 3.4. Ione calcio Ca<sup>2+</sup> mg/l
- 3.5. Ione magnesio Mg<sup>2+</sup> mg/l
- 3.6. Ione Cr<sup>VI</sup> mg/l
- 3.7. Ione nitrico NO<sub>3</sub><sup>-</sup> mg/l
- 3.8. Ione solforico SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> mg/l
- 3.9. Ione cloro Cl<sup>-</sup> mg/l
- 3.10. Solventi organo clorurati mg/l
- 3.11. Idrocarburi totali mg/l
- 3.12. Idrocarburi aromatici mg/l
- 3.13. Antiparassitari e prodotti assimilati <sup>(1)</sup>

4. PARAMETRI MICROBIOLOGICI

- 4.1. Coliformi totali MPN/100 ml
- 4.2. Coliformi fecali MPN/100 ml
- 4.3. Streptococchi fecali MPN/100 ml

---

(<sup>1</sup>) Solo sulle acque emunte dai pozzi ricadenti nel territorio delle Province di Cremona, Mantova, Pavia e del Consorzio intercomunale di Lodi.

---

**ALLEGATO B - Controllo qualitativo delle acque emunte dai pozzi privati ad uso non potabile individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 37 della Legge regionale 27 maggio 1985 n. 62.**

**Elenco dei dati da acquisire ai fini della denuncia di cui alla deliberazione n. 4752 del 20 dicembre 1985 della Giunta regionale (<sup>2</sup>)**

**1. PROPRIETARIO DEL POZZO**

- 1.1. Denominazione
- 1.2. Ragione sociale
- 1.3. Sede
- 1.4. Legale rappresentante

**2. INSEDIAMENTO IN CUI È UBICATO IL POZZO**

- 2.1. Comune
- 2.2. Provincia
- 2.3. Indirizzo
- 2.4. Tipo di insediamento (civile o produttivo)
- 2.5. Attività svolta (se possibile indicare codice ISTAT)

---

(<sup>2</sup>) I dati di cui al presente elenco devono essere comunicati a cura del proprietario del pozzo o legale rappresentante al Sindaco del Comune territorialmente competente e, in copia, alla Giunta regionale Settore Ambiente, Ecologia, Servizio tutela e gestione delle acque. Piazza Duca d'Aosta n. 4 Milano.

---

**3. APPROVIGIONAMENTO IDRICO**

- 3.1. Numero totale dei pozzi presenti nell'insediamento
- 3.2. Numero dei pozzi utilizzati a scopo non potabile

**4. CARATTERISTICHE DEI POZZI UTILIZZATI A SCOPO NON POTABILE**  
(da non perdere tante volte quanti sono i pozzi installati nell'insediamento)

- 4.1. Pozzo n. ....
- 4.1.2. Numero del mappale su cui è installato
- 4.1.3. Estremi del provvedimento autorizzativo (Ente autorizzante, numero, data scadenza, eventuali rinnovi e relative scadenze, portata autorizzata, uso)

- 4.1.4. Data di costruzione
- 4.1.5. Quota piano di campagna
- 4.1.6. Diametro del pozzo
- 4.1.7. Quota o profondità del/dei filtri (filtro n. .... da m. .... a m.....)
- 4.1.8. Volume d'acqua annuo estratto (anno di riferimento)
- 4.1.9. Caratteristiche di targa della pompa installata (Tipo, He, Prevalenza, Portata)
- 4.1.10. Uso delle acque estratte (processo produttivo, raffreddamento irriguo altro)
- 4.1.11. Data dell'ultimo accertamento analitico effettuato sulle acque prelevate (allegare copia del referto)

**5. POZZI DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO AI SENSI DELLA L.R 62/85  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4/4752 DEL 20 DICEMBRE**

- 5.1. Pozzi numero ..... sulla base della numerazione di cui al punto 4.1

**6. DATA DI PRESENTAZIONE E FIRMA DEL PROPRIETARIO DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE**

---